

N. 5712 rep.

N. 3045 di racc.

Determinazione del Vice Presidente e Amministratore Delegato  
L'anno 2018 (duemiladiciotto),  
il giorno 27 (ventisette)  
del mese di giugno,  
alle ore 15

In Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- **Vaja Georg**, nato a Bolzano (BZ) il 2 giugno 1957, domiciliato per la carica in Milano, Viale L. Majno n. 17, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni quotata denominata:

**"Alerion Clean Power S.p.A."**

con sede in Milano, Viale L. Majno n. 17, con il capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 161.242.314,8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 02996890584, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700812 (di seguito anche: "Alerion" o la "Società").

Il comparente dichiara di essere convenuto per far constare col presente atto delle proprie determinazioni nella sua predetta qualità di amministratore, ed all'uopo come indicato dal Consiglio di cui meglio appresso.

Il Comparente, quindi,

**premessò che**

- con deliberazione in data 10 maggio 2018 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi il 31 maggio 2018 (di cui al mio verbale rep. n. 5468 racc. n. 2925), il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, *inter alia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 cod. civ., l'emissione entro e non oltre il 2018 di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato per un importo complessivo massimo pari a Euro 160.000.000 (centosessanta milioni), della durata di 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi dalla data di emissione, rappresentato da un minimo di n. 130.000.000 (centotrenta milioni) e da un massimo di n. 160.000.000 (centosessanta milioni) obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna (le "Obbligazioni"), ad un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle stesse, ad un tasso fisso nominale annuo da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, con un minimo del 3% (tre per cento) (il "Prestito Obbligazionario 2018-2024"), da offrirsi per quantitativi minimi pari a n. 100 (cento) Obbligazioni, per un valore nominale complessivo pari a Euro 100

(cento) o suoi multipli;

- il suddetto Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito tra gli altri al componente, in via disgiunta, il mandato "per dare attuazione alle deliberazioni ... e determinare i termini e le condizioni definitive dell'emissione del Prestito Obbligazionario 2018-2024, con ogni più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle di: a) emettere, previa conforme determina da adottarsi ai sensi dell'art. 2410 c.c., e stabilire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, l'ammontare effettivo delle Obbligazioni da emettere e l'importo definitivo della cedola delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2018 - 2024, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, delle condizioni di mercato nonché della prassi di mercato per operazioni similari, nonché ogni altro termine e condizione connesso all'emissione delle Obbligazioni; b) nominare, prima dell'emissione delle Obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 c.c.; c) procedere al collocamento delle Obbligazioni, stipulando ogni negozio e accordo a ciò funzionale, anche con intermediari e agenti; d) compiere ogni adempimento, anche informativo, presso le competenti Autorità, italiane o straniere, connesso all'emissione del Prestito Obbligazionario 2018-2024, al suo collocamento e alla sua quotazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti connessi alla definizione e pubblicazione della documentazione necessaria per la quotazione delle Obbligazioni; e) provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale nonché compiere le formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese; f) compiere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'iniziativa.";

- il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito mandato al componente, in via disgiunta, di "apportare al regolamento del Prestito Obbligazionario 2018-2024 tutte le modifiche e gli aggiornamenti che si rendessero necessari ai fini dell'emissione, nonché per integrare il testo con le condizioni definitive del Prestito Obbligazionario 2018-2024 e per apportare allo stesso tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie od opportune anche a seguito di richieste da parte delle competenti Autorità ai fini del deposito presso Consob ovvero presso Borsa Italiana S.p.A., dando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi";

- a seguito di talune interlocuzioni con Equita SIM S.p.A., e previa verifica con Borsa Italiana S.p.A., Alerion ha modificato il quantitativo minimo offerto da n. 100 (cen-

to) Obbligazioni, a n. 1 (uno) Obbligazione, per un valore nominale di Euro 1,00 (il "Lotto Minimo");

- in data 14 giugno 2018 Consob ha approvato il documento di registrazione, la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi, relativi all'offerta e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MOT") delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2018-2024 aventi le seguenti caratteristiche:

- ammontare delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2018-2024: compreso tra minimo n. 130.000.000 (centotrenta milioni) Obbligazioni e massimo 160.000.000 (centosessanta milioni) Obbligazioni, del valore nominale di Euro 1,00;
- durata del Prestito Obbligazionario 2018-2024: 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi dalla data di emissione;
- periodo di offerta: dalle ore 9:00 del 19 giugno 2018 alle ore 17:30 del 26 giugno 2018, salvo proroga o chiusura anticipata;
- Lotto Minimo: n. 1 (una) Obbligazione del valore nominale di Euro 1,00 (uno);
- destinatari dell'offerta: pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili;
- tasso nominale annuo lordo minimo: 3% (tre per cento).

- in data 18 giugno 2018 l'Emittente ha comunicato al mercato la decisione di incrementare il tasso nominale annuo lordo minimo dal 3% al 3,75% a seguito della quale, in data 19 giugno 2018, Consob ha approvato il supplemento al documento di registrazione, alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi;

- in data 19 giugno 2018 è stata avviata l'offerta sul MOT delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2018-2024 che si è conclusa in data 26 giugno 2018; in data 27 giugno 2018 l'Emittente ha comunicato al mercato i risultati definitivi dell'offerta delle Obbligazioni sottoscritte per un ammontare pari a n. 150.000.000 Obbligazioni.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste ed in esecuzione della, e nel rispetto dei limiti previsti dalla, deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2018, in relazione al Prestito Obbligazionario 2018-2024, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal responsabile del collocamento EQUITA SIM S.p.A. e alla luce dei risultati dell'offerta,

**determina**

di dare corso all'emissione del Prestito Obbligazionario

2018-2024 nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2018 secondo i seguenti termini e condizioni definitivi:

- Importo complessivo definitivo del Prestito Obbligazionario 2018-2024: Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), attraverso l'emissione di 150.000.000 (centocinquanta milioni) Obbligazioni non garantite, non convertibili e non subordinate;
- Valore nominale unitario e taglio minimo delle Obbligazioni: Euro 1,00 (uno);
- Prezzo di emissione: 100,00% (cento per cento) del valore nominale delle Obbligazioni stesse;
- Tasso di interesse fisso nominale annuo lordo delle Obbligazioni: 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) del valore nominale di ciascuna Obbligazione;
- Tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni: 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) del valore nominale di ciascuna Obbligazione;
- Data di pagamento, data di emissione e data di godimento delle Obbligazioni: 29 (ventinove) giugno 2018 (duemiladiciotto);
- Data di scadenza e di rimborso finale del Prestito Obbligazionario 2018-2024: 29 (ventinove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

di approvare la versione definitiva del regolamento del Prestito Obbligazionario 2018-2024 integrata con i termini e condizioni del Prestito Obbligazionario 2018-2024, allegato alla presente determinazione sub Allegato a), che si intende essere parte integrante della determinazione stessa.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 15,15 omessa per sua espressa dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e della ottava sin qui.

F.to Vaja Georg

F.to Andrea De Costa notaio

ALLEGATO

A

AL N. 5712/3045 DI REP.

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO<sup>1</sup>  
DENOMINATO**

**“PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ALERION CLEAN POWER S.P.A. 2018-2024”**

**Codice ISIN IT0005333627**

**ARTICOLO 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE**

Il prestito obbligazionario denominato “Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 150.000.000, è emesso da Alerion Clean Power S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. 150.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-003905 dell’8 giugno 2018, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il “**MOT**”).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

**ARTICOLO 2 – PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna Obbligazione.

**ARTICOLO 3 – GODIMENTO**

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data del 29 giugno 2018 (la “**Data di Emissione del Prestito**” o “**Data di Godimento del Prestito**”).

**ARTICOLO 4 – DURATA**

Il Prestito ha durata di 6 anni e 6 mesi (ossia settantotto mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantottesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 29 dicembre 2024 (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

## ARTICOLO 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1,00, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi sul numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “**periodo di maturazione degli interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di maturazione degli interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

## ARTICOLO 6 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza del Prestito. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.2, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari depositari aderenti a Monte Titoli.

## ARTICOLO 7 – RIMBORSO ANTICIPATO

### 7.1 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

### 7.1.1. Proventi da Cessione

- (a) L'Emittente sarà tenuto a rimborsare le Obbligazioni per un importo pari all'ammontare dei proventi in denaro incassati dall'Emittente determinato secondo le previsioni di cui alla successiva lettera (b), in relazione a qualsiasi cessione, vendita, trasferimento o altro atto di disposizione a favore di terzi, a qualsiasi titolo, effettuato direttamente o indirettamente, (esclusi, per chiarezza, l'affitto di azienda o di ramo di azienda e il comodato) (in ciascun caso, una "Cessione") di Beni, al netto di eventuali costi, spese e imposte debitamente documentati e sostenuti al fine del perfezionamento della Cessione (i "Proventi da Cessione").
- (b) Ai fini del presente articolo, per "Beni" si intendono le partecipazioni di titolarità diretta o indiretta dell'Emittente, nonché i crediti di titolarità dell'Emittente che, in ciascun caso, costituiscano immobilizzazioni secondo i principi contabili applicabili, fermo restando che il rimborso anticipato obbligatorio non troverà applicazione nel caso di Cessione di Beni il cui valore contabile al netto di eventuali costi, spese e imposte debitamente documentate e sostenute al fine del perfezionamento della Cessione sia inferiore a un importo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) in ciascun anno di durata del Prestito e, per l'eventuale importo in eccedenza, a condizione che tale importo in eccedenza sia reinvestito dall'Emittente nella propria attività sociale entro 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento della cessione stessa.
- (c) Il rimborso dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi al decorso del termine di 12 (dodici) mesi previsto dalla precedente lettera (b).

### 7.1.2 Violazione di obblighi

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal precedente articolo 7.1.1 e dal successivo articolo 8, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo.

Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 8, sempre che l'Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all'Emittente, indicherà la data alla quale l'Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni.

### 7.2 RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

A decorrere dal terzo anno, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito, eccetto che non sarà consentito un rimborso parziale se, a seguito dello stesso, non risulterebbero soddisfatti i requisiti minimi richiesti di tempo in tempo da Borsa Italiana al fine del mantenimento della quotazione delle Obbligazioni sul MOT.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato, unitamente alla data in cui verrà effettuato il rimborso, verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data prevista per il rimborso anticipato.

Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

<b>Periodo<sup>2</sup> in cui è effettuato il rimborso:</b>	<b>Prezzo di rimborso</b>
Fra il giorno successivo al terzo anniversario e il quarto anniversario dalla Data di Emissione del Prestito	Pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari alla metà della cedola
Fra il giorno successivo al quarto anniversario e il quinto anniversario dalla Data di Emissione del Prestito	Pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari ad un quarto della cedola
Fra il giorno successivo al quinto anniversario e il sesto anniversario dalla Data di Emissione del Prestito	Pari al valore nominale oggetto di rimborso incrementato di un importo pari ad un ottavo della cedola
A partire dal giorno successivo al sesto anniversario	Pari al valore nominale

### **7.3 NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI**

Nei casi di rimborso anticipato parziale, il rimborso avverrà *pari passu* pro quota.

Dalla data di rimborso anticipato le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta sarà rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni.

Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

## **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'EMITTENTE**

### **8.1 PARAMETRI FINANZIARI**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente - qualora a ciascuna Data di Calcolo il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati ed il Patrimonio Netto al Netto dei Derivati risulti superiore a 2,5 - si impegna a non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati salvo che alla successiva Data di Calcolo tale rapporto risulti pari o inferiore al valore di 2,5.

Ai fini del presente paragrafo:

- a. l'"Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati" è calcolato, sulla base del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti, come la somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e non correnti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, escludendo dal computo (i) i debiti per strumenti derivati correnti



e non correnti e (ii) l'indebitamento finanziario netto attribuibile alle attività destinate ad essere cedute;

- b. il **"Patrimonio Netto al Netto dei Derivati"** corrisponde, sulla base del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti, al patrimonio netto consolidato (ossia il patrimonio netto di pertinenza del gruppo e il patrimonio netto di pertinenza di terzi), escludendo dal computo la riserva di patrimonio netto di Cash Flow Hedge;
- c. la **"Data di Calcolo"** si riferisce alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 31 dicembre 2018

restando inteso che la definizione e il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati e del Patrimonio Netto al Netto dei Derivati verranno effettuati sulla base delle voci e poste contabili indicati alle lettere a. e b. che precedono senza subire variazioni in conseguenza dell'eventuale modifica dei principi contabili applicabili.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente, in conformità alle procedure e standard di mercato applicati per operazioni analoghe al Prestito, da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

## 8.2 DIVIETO DI CESSIONI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non porre in essere e a far sì che le società direttamente o indirettamente controllate non pongano in essere operazioni di fusione, scissione, scorporo o, conferimento in natura di partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, nonché ristrutturazioni societarie, ad eccezione delle operazioni infra-gruppo realizzate con e tra le società controllate e collegate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

## 8.3 NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, ovvero garanzie personali e impegni di ogni genere iscritti o iscrivibili nei conti d'ordine che diano o possano dare luogo ad un esborso di denaro (le **"Garanzie Reali e Personali"**), fatte salvo le seguenti Garanzie Reali e Personali che potranno essere concesse e/o mantenute:

- (a) le Garanzie Reali e Personali esistenti alla Data di Emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie Reali e Personali previste per legge o derivanti da sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- (c) le Garanzie Reali e Personali necessarie ai fini dell'esercizio e del finanziamento dell'ordinaria attività di impresa nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili ai sensi della normativa applicabile a tale settore e secondo la prassi contrattuale applicata ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni, all'esercizio dell'impianto eolico o al rilascio di garanzie di esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ai fini dell'esercizio della suddetta attività (*contractual bonds, bid bonds, performance bonds et similia*); e

(d) le Garanzie Reali e Personali che siano concesse per debiti finanziari contratti successivamente alla Data di Godimento del Prestito, a condizione che le medesime Garanzie Reali e Personali siano concesse *pari passu* a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente derivanti dal Prestito.

#### **8.4 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'utile netto di gruppo risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il "**Cap Annuale**").

In aggiunta al Cap Annuale, resta salva la facoltà dell'Emittente di distribuire ulteriori dividendi o riserve di utili fino all'importo massimo complessivo di Euro 14 milioni a valere sull'intera durata del Prestito a condizione che (i) risulti un miglioramento di Euro 2 milioni dell'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati (come definito nel precedente art. 8.1, salvo che verrà escluso dal computo l'indebitamento netto consolidato derivante da e per l'effetto dell'acquisto di partecipazioni) rispetto all'esercizio precedente a quello in riferimento al quale l'Emittente intenda distribuire gli utili o le riserve di utili e (ii) nei limiti di un massimo di Euro 2 milioni per ciascun esercizio (il "**Cap Addizionale**").

Resta ferma la facoltà per l'Emittente di distribuire gli utili e le riserve eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale o del Cap Addizionale, in ciascun caso calcolato con riferimento a ciascun esercizio e, solo con riferimento al Cap Annuale, sottraendo eventuali perdite di esercizio occorse in esercizi successivi.

#### **ARTICOLO 9 – SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

#### **ARTICOLO 10 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

#### **ARTICOLO 11 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE**

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

(1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”);

(2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 12;

(3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;

(4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

(5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito (diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 12), è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall’assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L’impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Unione Fiduciaria S.p.A.. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.

### **ARTICOLO 13 – IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI**

L’Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite



una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

#### **ARTICOLO 14 – REGIME FISCALE**

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

#### **ARTICOLO 15 – VARIE**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede sociale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

#### **ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 29 giugno 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

